

BPER:

Banca

Linee guida EBA LOM: l'esperienza di Bper Banca

Paolo Corradini – Responsabile Direzione Politiche e Supporto del Credito

Marzo 2023

- ❑ **A seguito della pubblicazione** delle Linee Guida EBA LOM, il **Gruppo BPER ha avviato un'attività di assessment interno** volto ad **identificare il posizionamento dell'Istituto** nei confronti della Regolamentazione
- ❑ Tale **attività ha identificato alcune aree di intervento** che, valutate positivamente **dal Regolatore**, sono state poi **inserite** all'interno di un «**Programma Crediti**» nell'ambito del Piano Industriale del Gruppo per la **relativa implementazione**

1 Nuovo framework di politiche creditizie

COSA CHIEDONO LE EBA LOM...

Art. 36

«Le politiche e procedure **relative al rischio di credito dovrebbero coprire tutte le attività di prestito, le classi di attività, i segmenti di clientela, i prodotti e specifiche linee di credito** [...]»

Art. 37

«Le politiche e procedure relative al rischio di credito dovrebbero includere [...] **con una granularità sufficiente a cogliere le specifiche linee di business dell'ente, per i diversi settori, in linea con le loro diverse complessità e dimensioni** [...]»

Art. 95

«Gli enti dovrebbero analizzare la domanda di prestito del cliente per assicurare che questa sia in linea con **la propensione al rischio di credito, le politiche, i criteri di concessione del credito, i limiti e le relative metriche dell'ente** [...]»

Art. 205

«Gli enti dovrebbero mettere in atto strumenti di transazione ex ante e un regolare monitoraggio ex post, **collegando tra loro il rischio dell'operazione, la fissazione del pricing e la redditività complessiva attesa a un livello adeguato, comprese le linee di business e le linee di prodotto** e [...]»

...E COSA HA FATTO IL GRUPPO BPER

- Arricchimento della **metodologia utilizzata per la definizione della strategia creditizia** «univoca» sulla **singola controparte** visualizzata in PEF (es. sviluppo, contenimento, disimpegno, etc.) tramite:
 - Un **sistema di indicatori in grado di valutare la controparte a 360°** (es. rating, outlook settoriale presente/prospettivo, posizionamento aziendale all'interno del settore, KRI di bilancio, RARORAC, profilo ESG, etc.)
 - **Introduzione progressiva di plafond creditizi utilizzabili sulle strategie creditizie** al fine di orientare la ricomposizione del portafoglio vs i target di Gruppo

1 Introduzione di «nuovi» Credit standard

COSA CHIEDONO LE EBA LOM...

Art. 31

«La propensione al rischio di credito dovrebbe essere attuata **con il supporto di adeguate metriche** [...] costituite da una combinazione di indicatori [...] adattati al modello di business e alla complessità dell'ente»

Art. 38b

«Le politiche e procedure relative al rischio di credito dovrebbero specificare **i criteri di concessione del credito**, tenendo conto degli elementi di cui all'Allegato 1»

Art. 38h

«Le politiche e procedure relative al rischio di credito dovrebbero specificare **i criteri per la segnalazione degli scostamenti/eccezioni** [...] comprese le esposizioni eventualmente **approvate in deroga agli standard generali** di concessione dei prestiti»

...E COSA HA FATTO IL GRUPPO BPER

- ❑ Introduzione di «**Credit Standards**» specializzati in funzione della tipologia di controparte (es. Privati, POE, Aziende, Factoring, etc.) e di **operazione** (i.e. amortizing, finanza strutturata, etc.) al fine di **fornire indicazioni concrete** alla filiera commerciale in termini di **pratiche / operazioni rientranti nella c.d. «Lending Zone»** di interesse per il Gruppo
- ❑ Introduzione nei processi e nelle procedure dei **Credit Standards** (i.e. PEF), al fine di **agevolare Gestori Commerciali e Gestori Creditizi** nella valutazione creditizia
- ❑ Valutazione di **rafforzamenti deliberativi** in caso di **pratiche in deroga** ai Credit Standard

Interventi sul motore di Early Warning

COSA CHIEDONO LE EBA LOM...

Art. 244

«Il processo di monitoraggio dovrebbe basarsi sul principio di azione di follow-up per supportare e produrre **un ciclo di feedback regolare e informato**, al fine di permeare la definizione/revisione della propensione al rischio di credito e delle politiche e dei limiti ad esso relativi»

Art. 254

«Il monitoraggio continuativo dovrebbe essere basato su informazioni interne relative alle linee di credito e alle **prassi di pagamento dei mutuatari**, nonché **sull'uso di fonti esterne** (ad esempio, uffici crediti, informazioni fornite direttamente dal cliente)»

Art. 274

«Nell'ambito del monitoraggio continuativo del rischio di credito, gli enti dovrebbero considerare i seguenti segnali di deterioramento della qualità creditizia: (a) eventi macro-economici avversi che incidono **sulla redditività futura di un settore**; (j) un rallentamento dell'attività o tendenze sfavorevoli nelle operazioni del cliente; etc.»

...E COSA HA FATTO IL GRUPPO BPER

- **Evoluzione della componente statistica** del motore di **Early Warning** tramite:
 - **Anticipazione dell'evento target** oggetto di stima del modello da default a **PD 30 gg**
 - Utilizzo di **fonti informative innovative** quali **dati transazionali** e dati relativi all'**andamento settoriale presente/prospettico**
- **Costruzione di un algoritmo di «Next Best Action»** in grado di fornire:
 - Sul **portafoglio bonis** → la **stima di autocura** dell'esposizione per contenere i «falsi positivi»
 - Sul **portafoglio Npl** → indicazione della **strategia gestionale** in grado di **massimizzare i recuperi**
- Introduzione di **nuove specializzazioni organizzative e di processo** in funzione del **tipo controparte/tipo anomalia intercettata** (es. credit remediation per anomalie su linee rateali, Real Estate per controparti immobiliari, restructuring,)